

# International Litigation

## Maggio 2025

### Le clausole asimmetriche di risoluzione delle controversie nei contratti internazionali

Le clausole asimmetriche di risoluzione delle controversie nei contratti internazionali sollevano questioni complesse in termini di validità e certezza giuridica. Mentre gli ordinamenti di common law tendono ad ammetterle in forza dell'autonomia contrattuale, nei paesi di civil law il loro riconoscimento è più limitato e soggetto a restrizioni. La recente giurisprudenza, in presenza di clausole chiare e precise, evidenzia tuttavia una maggiore apertura.

### I dazi degli Stati Uniti e le minacce per gli operatori europei: una prospettiva civilistica

L'imposizione di dazi doganali da parte degli Stati Uniti genera un significativo impatto economico sui contratti internazionali, rendendo più oneroso l'adempimento agli obblighi assunti. Il presente contributo analizza i principali rimedi previsti dalla prassi contrattuale internazionale e dalla legge italiana per gestire tali situazioni.

### Arbitrato societario con sede estera: la Cassazione riconosce il lodo se garantita la terzietà nella nomina degli arbitri

Con sentenza del 4 aprile 2025, la Cassazione affronta la relazione tra diritto interno e arbitrato internazionale in ambito societario. Distinguendo tra legge che disciplina la validità sostanziale di una clausola arbitrale e *lex arbitri*, la Corte riconosce la validità di un lodo straniero se conforme ai principi fondamentali della Convenzione di New York, anche in deroga alle norme processuali interne.

### OSSERVATORIO

Le clausole asimmetriche di risoluzione delle controversie nei contratti internazionali

I dazi degli Stati Uniti e le minacce per gli operatori europei: una prospettiva civilistica

### NEWS

#### Giurisprudenza e prassi internazionale

L'acquisto della cittadinanza mediante investimenti diretti è contrario al diritto dell'Unione

Banche e responsabilità climatica: il caso ING e le nuove frontiere della Climate Change Litigation

Competenza giurisdizionale in presenza di pluralità di convenuti: l'Avvocato Generale sul ruolo delle capogruppo che non hanno partecipato all'intesa anticoncorrenziale

#### Giurisprudenza arbitrale

Convenzione di New York e rinuncia all'immunità statale

#### Giurisprudenza italiana

Arbitrato societario con sede estera: la Cassazione riconosce il lodo se garantita la terzietà nella nomina degli arbitri

# OSSERVATORIO

1

## Le clausole asimmetriche di risoluzione delle controversie nei contratti internazionali

Le clausole asimmetriche di risoluzione delle controversie nei contratti internazionali sollevano questioni complesse in termini di validità e certezza giuridica. Mentre gli ordinamenti di common law tendono ad ammetterle in forza dell'autonomia contrattuale, nei paesi di civil law il loro riconoscimento è più limitato e soggetto a restrizioni. La recente giurisprudenza, in presenza di clausole chiare e precise, evidenzia tuttavia una maggiore apertura.

### I. Introduzione: la nozione di clausola asimmetrica

In un contesto economico-giuridico sempre più globalizzato ma crescentemente litigioso, la risoluzione delle controversie è spesso oggetto di specifica pattuizione delle parti. In questo quadro, le clausole asimmetriche introducono un meccanismo che consente ad una sola parte di scegliere tra due (o più) metodi di risoluzione delle controversie – solitamente (ma non necessariamente) tra giurisdizione statale e arbitrato – mentre l'altra parte è vincolata a una sola opzione.

Nella prassi, una clausola asimmetrica può prevedere, ad esempio, che il creditore abbia facoltà di scegliere tra deferire la controversia a un collegio arbitrale e ricorrere alla giurisdizione statale del proprio domicilio, mentre il debitore possa solo ricorrere all'arbitrato. O ancora, è possibile che una parte possa agire di fronte ai giudici nazionali dello Stato A o dello Stato B, mentre controparte solamente innanzi ai giudici dello Stato B. Le descritte facoltà conferiscono al titolare del diritto di opzione un potere strategico notevole.

Rispetto alle clausole ibride (che attribuiscono la facoltà di scegliere – non necessariamente ad una sola parte – di agire di fronte alla giurisdizione statale ovvero arbitrale)<sup>1</sup>, l'elemento caratterizzante delle

clausole asimmetriche risiede nello squilibrio tra le facoltà attribuite alle parti circa la determinazione della modalità di risoluzione delle controversie che dovessero tra loro insorgere. Pertanto, per quanto le nozioni di clausola ibrida e di clausola asimmetrica presentino una serie di interferenze, queste risultano concettualmente distinte.

In relazione alle clausole asimmetriche, si discute se questa asimmetria possa avere implicazioni sulla validità giuridica delle stesse. A tal fine, vengono in rilievo una serie di fattori, tra cui le pertinenti disposizioni dell'ordinamento alla luce del quale deve essere valutata la clausola asimmetrica (tendenzialmente la *lex arbitri* o della *lex fori*) e la lettera della clausola asimmetrica. Di seguito si analizza pertanto il trattamento delle clausole asimmetriche nel contesto delle principali giurisdizioni.

### II. Gli ordinamenti di common law e il favor per le clausole asimmetriche

Negli ordinamenti giuridici di common law, che tendono maggiormente ad enfatizzare il principio dell'autonomia contrattuale rispetto alla parità delle posizioni giuridico-processuali delle parti, le clausole asimmetriche sono tendenzialmente considerate valide e vincolanti.

<sup>1</sup> Osservatorio International Litigation, Marzo 2025, pagg. 2 ss.

Nel contesto giuridico inglese, la giurisprudenza tende a ritenere che, in ambito commerciale, le parti abbiano la libertà di definire la regolamentazione dei propri interessi contrattuali, anche con significativi margini di asimmetria, purché le disposizioni siano formulate con chiarezza.

Ad esempio, in *NB Three Shipping v Harebell Shipping* (2004)<sup>2</sup> la *High Court* inglese ha stabilito di poter esercitare la propria funzione giurisdizionale in relazione ad una disputa nella quale il convenuto (ma non l'attore) aveva altresì la possibilità di agire in via arbitrale. La corte ha infatti riconosciuto che la clausola era stata definita in forza del principio di autonomia privata e le parti avevano stabilito di prevedere uno squilibrio nell'ampiezza del diritto di azione delle parti.

Anche le corti di Singapore considerano legittime le clausole asimmetriche. In *Wilson Taylor Asia Pacific Pte v Dyna-Jet Pte* (2017)<sup>3</sup>, la Corte d'Appello di Singapore – chiamata a pronunciarsi a seguito dell'impugnazione di un lodo arbitrale – ha stabilito che una clausola asimmetrica in forza della quale la sola Dyna-Jet PTE poteva agire innanzi ad un collegio arbitrale rientra nella definizione di clausola arbitrale di cui alla Sec. 2A dell'*International Arbitration Act*.

Pertanto, l'approccio degli ordinamenti di *common law* riflette una visione strettamente contrattualistica, dove l'equilibrio formale tra le parti prevale su un'analisi sostanziale di 'giustizia contrattuale'.

### III. L'Europa continentale e l'UE: un quadro multiforme

Negli ordinamenti di *civil law* europei la situazione appare meno chiara. Da un lato, molti ordinamenti non si sono mai pronunciati sulla validità delle clausole asimmetriche (ad esempio quello tedesco o quello italiano).

Dall'altro lato, la giurisprudenza francese ammette dette clausole ma con una serie di limitazioni e restrizioni. Da ultimo, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), nell'interpretazione del diritto dell'Unione, si è pronunciata in favore di un diritto di opzione asimmetrico.

L'ordinamento francese ha adottato un atteggiamento inizialmente rigido nei confronti delle clausole asimmetriche, considerandole spesso contrarie ai principi di prevedibilità giurisdizionale e sicurezza giuridica. Esemplificazione di tale approccio restrittivo è la sentenza *Rothschild* (2012)<sup>4</sup>, dove la *Cour de Cassation* ha dichiarato nulla una clausola che riservava alla banca la facoltà di agire davanti a qualsiasi tribunale competente, mentre vincolava il cliente al foro arbitrale. La Corte ha ritenuto tale clausola fosse contraria ad esigenze di certezza e prevedibilità dei fori che informano le norme sui conflitti di giurisdizione applicabili in Francia.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha attenuato tale impostazione. Nel caso *Apple Sales International* (2015)<sup>5</sup>, la *Cour de Cassation* ha ammesso la validità di una clausola asimmetrica in un contratto di distribuzione, sottolineando che la scelta unilaterale era formulata in modo sufficientemente determinato e prevedibile.

Infine, con la recente decisione del 27 febbraio 2025 nel caso C-537/23, *Società Italiana Lastre*<sup>6</sup>, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è pronunciata sulla validità delle clausole asimmetriche in materia di giurisdizione ed ha stabilito che tali clausole possono essere valide se designano tribunali di Stati membri dell'UE o di Stati parti della Convenzione di Lugano. Tuttavia, la Corte ha anche sottolineato che tali clausole devono essere chiare e prevedibili, evitando formulazioni troppo ampie che possano compromettere la certezza del diritto.

<sup>2</sup> *NB Three Shipping Ltd v. Harebell Shipping Ltd* [2004] EWHC 2001 (Comm).

<sup>3</sup> *Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd v Dyna-Jet Pte Ltd* [2017] SGCA 32.

<sup>4</sup> *Cour de Cassation*, 26 settembre 2012, n. 11-26.022.

<sup>5</sup> *Cour de Cassation*, 7 ottobre 2015, n.14-16.898.

<sup>6</sup> Di cui abbiamo parlato [qui](#).

#### IV. Cina: rigidità legislativa e aperture giurisprudenziali recenti

La Repubblica Popolare Cinese ha, fino a tempi recenti, rifiutato la validità delle clausole asimmetriche. Tuttavia, negli ultimi anni si registrano una serie di importanti mutamenti giurisprudenziali.

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge sull'Arbitrato cinese, un accordo arbitrale deve identificare in modo chiaro e inequivocabile sia l'istituzione arbitrale sia l'intenzione di entrambe le parti di ricorrere all'arbitrato. In forza di tale disposizione, le clausole che lasciano la scelta solo a una parte o rinviano a una decisione futura sono state considerate costantemente invalide.

Nonostante questo quadro normativo restrittivo, segnali di apertura si sono registrati nella giurisprudenza più recente. Nel caso *Fiber Optic v. China Development Bank* (2022), un tribunale cinese di Pechino ha ritenuto valida una clausola che attribuiva alla banca il diritto di scegliere tra arbitrato e giudizio statale, a condizione che tale scelta fosse effettuata al momento dell'instaurazione della controversia e comunicata con trasparenza.

Questa pronuncia, pur isolata, segnala una possibile evoluzione nell'approccio della giurisprudenza cinese, che si sta lentamente adattando alle esigenze del commercio internazionale e alla prassi dei contratti *cross-border*. Tuttavia, anche se questo nuovo filone interpretativo dovesse assumere carattere prevalente, resta nondimeno elevato il rischio di invalidità nei casi in cui la clausola risulti ambigua o priva di un riferimento esplicito a un'istituzione arbitrale, trattandosi comunque di un'interpretazione assai restrittiva dei requisiti di validità delle clausole asimmetriche.

#### V. Conclusioni

L'analisi delle clausole asimmetriche nei contratti internazionali evidenzia come questi strumenti siano al contempo utili nella prassi ma controversi. Da un lato, rappresentano una forma avanzata di personalizzazione contrattuale, funzionale a tutelare esigenze di efficienza, rapidità e strategia legale, soprattutto per soggetti economicamente forti come istituzioni finanziarie o investitori internazionali. Dall'altro, sollevano dubbi giuridici rilevanti sul piano della parità delle parti, della certezza del foro e dell'equità procedurale.

In conclusione, l'utilizzo delle clausole asimmetriche richiede una valutazione attenta e multidimensionale: occorre considerare non solo la legge applicabile al contratto, ma anche la possibile sede della controversia, la giurisprudenza locale e il livello di parità tra le parti. Solo attraverso una redazione chiara, bilanciata e conforme agli standard internazionali è possibile minimizzare i rischi legali e sfruttare appieno il potenziale strategico di queste clausole.

# OSSERVATORIO

2

## I dazi degli Stati Uniti e le minacce per gli operatori europei: una prospettiva civilistica

*L'imposizione di dazi doganali da parte degli Stati Uniti genera un significativo impatto economico sui contratti internazionali, rendendo più oneroso l'adempimento agli obblighi assunti. Il presente contributo analizza i principali rimedi previsti dalla prassi contrattuale internazionale e dalla legge italiana per gestire tali situazioni.*

### I. Maggiori oneri derivanti dai dazi USA

L'introduzione da parte degli Stati Uniti di misure in materia di tariffe doganali, in forza delle quali si prevede l'imposizione di dazi supplementari sulle importazioni di prodotti stranieri, pone significative sfide per gli operatori economici che hanno in essere contratti commerciali di fornitura di beni negli Stati Uniti. I dazi aumentano decisamente i costi operativi, rendendo particolarmente gravoso l'adempimento agli obblighi contrattuali.

In generale, il diritto dei contratti (anche internazionali) si fonda sul principio *pacta sunt servanda*: non è possibile liberarsi unilateralmente dagli obblighi contrattuali assunti in ragione di un evento sopravvenuto. Tuttavia, tale regola generale conosce una serie di eccezioni e specificazioni.

Al netto di futuri sviluppi che potranno derivare da future negoziazioni degli Stati con gli USA, che non costituiscono oggetto di analisi del presente contributo, si analizzano di seguito i principali rimedi contrattuali e quelli previsti dalla legge italiana alla superiore onerosità che deriva dai dazi.

### II. I rimedi previsti dalla prassi dei contratti internazionali

In primo luogo, si rende necessaria l'analisi delle clausole previste dal contratto al fine di determinare se (e in che termini) questo disciplini eventi sopravvenuti tali da incidere sull'equilibrio contrattuale.

Occorre verificare se il contratto incorpori i c.d. *Incoterms* – termini contrattuali codificati che definiscono le responsabilità di acquirente e venditore in una transazione commerciale transnazionale – per verificare se sia così disciplinata la ripartizione degli oneri derivanti da dazi import/export.

Ad esempio, alcuni *Incoterms* specifici, come i DDP (*Delivered Duty Paid*), impongono al venditore di sdoganare la merce e pagare i dazi all'importazione, mentre invece gli *Incoterms* CPT (*Carriage Paid To*) prevedono che il venditore sia responsabile dei costi di trasporto fino al luogo di destinazione, ma non dei dazi all'importazione.

Vengono poi in luce le clausole di forza maggiore, che disciplinano i casi in cui l'adempimento di un'obbligazione contrattuale diventa impossibile a causa del verificarsi di un evento specificamente previsto nel contratto.

L'attivazione di tali clausole comporta, in genere, la sospensione delle obbligazioni della parte interessata e può condurre, in un secondo momento, alla risoluzione del contratto o al riconoscimento del diritto di recesso per le parti.

Ad ogni modo, si sottolinea che i dazi tendenzialmente non comportano un'impossibilità oggettiva di adempire alla prestazione contrattualmente dedotta, *i.e.*, la fornitura di beni negli USA). Pertanto, (*i*) l'applicabilità della clausola di forza maggiore dovrà essere valutata in base alla loro formulazione concreta e (*ii*) è possibile che la sua attivazione venga contestata dalla controparte contrattuale in ragione della non oggettiva impossibilità di adempimento.

È poi possibile che il contratto preveda clausole di rinegoziazione (c.d. *hardship*), in forza delle quali le parti sono obbligate a disciplinare diversamente il contenuto dei diritti e degli obblighi contrattuali qualora la loro esecuzione divenga eccessivamente onerosa per una delle parti in ragione di un evento imprevedibile. In queste circostanze, è indispensabile analizzare concretamente la clausola contrattuale, al fine di verificare se l'impatto dei dazi doganali possa rientrare tra gli eventi da cui discende l'obbligo di rinegoziazione.

Costituiscono una forma qualificata di clausole di *hardship* le c.d. clausole di *price adjustment*, in forza delle quali le parti prevedono che – in caso di imposizione di un dazio superiore ad una certa soglia – le parti hanno diritto a rinegoziare il prezzo di una determinata prestazione contrattuale. Solitamente, se le parti non raggiungono un accordo entro un lasso di tempo predeterminato, si prevede la risoluzione del contratto ovvero la determinazione del prezzo da parte di un terzo.

La prassi dei contratti internazionali annovera altresì le *material adverse change clauses* (c.d. clausole MAC), ai sensi delle quali al verificarsi di un 'cambiamento materialmente avverso', *i.e.*, di un evento rilevante particolarmente pregiudizievole per i diritti di una parte, a quest'ultima è attribuita la facoltà di recedere dal contratto.

Infine, l'analisi contrattuale deve necessariamente comprendere l'esame di eventuali clausole arbitrali (o di scelta del foro) e di clausole di scelta della legge applicabile. Infatti, oltre ai descritti rimedi previsti nella prassi dei contratti internazionali (che discendono dalla volontà e dall'autonomia privata delle parti), le varie legislazioni nazionali prevedono una serie di disposizioni volte a regolare eventi sopravvenuti come quelli qui in esame. Un'analisi di questo tipo è dunque finalizzata a stabilire quale tra queste discipline nazionali sui rimedi generali previsti a seguito di eventi onerosi sopravvenuti sia applicabile ad un dato contratto. Di seguito si pone l'attenzione sui rimedi generali previsti dalla legislazione italiana.

### III. I rimedi generali previsti dalla legislazione italiana

Qualora il contratto le cui prestazioni sono impattate dai dazi doganali sia soggetto (in forza di una espressa clausola di scelta della legge applicabile ovvero delle norme di diritto internazionale privato) alla legge italiana, si rende necessario considerare i rimedi previsti dalla disciplina italiana, essenzialmente contenuti nel codice civile.

In primo luogo, viene in luce l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, il quale comporta (*i*) se l'impossibilità è definitiva, la risoluzione del contratto e; (*ii*) se l'impossibilità è temporanea, la sospensione dello stesso (art. 1256 c.c.).

In ogni caso, l'applicazione dell'istituto in esame potrebbe andare incontro in concreto ad una serie di criticità. In particolare, la giurisprudenza ha interpretato la nozione di impossibilità in maniera restrittiva, qualificandola come *"un ostacolo che non può essere vinto neppure con uno sforzo estremo"*<sup>7</sup>. Pertanto, è assai probabile tali circostanze risultino assenti, impedendo l'applicazione del rimedio dell'impossibilità sopravvenuta.

Dal momento che l'introduzione dei dazi comporta una serie di oneri maggiori per il soggetto che intende immettere beni nel mercato USA, può risultare maggiormente pertinente l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di cui agli artt. 1467 ss. c.c.. Una situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta si verifica quando a causa di eventi straordinari ed imprevedibili, si produce una grave alterazione dell'equilibrio tra il valore della prestazione e quello della controprestazione. Da tanto l'ordinamento fa sorgere la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1467 co. 3º c.c., la controparte può evitare la risoluzione del contratto *"offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto"*.

Di conseguenza, è ben possibile che – anche a fronte di un netto incremento dei costi dovuto all'applicazione dei dazi – ai sensi della disciplina italiana non sia possibile risolvere il contratto bensì al più ottenerne una modifica tale da controbilanciare le sopravvenute circostanze che avversano l'esportazione di beni verso gli USA.

#### IV. Considerazioni conclusive

L'introduzione di dazi doganali da parte degli Stati Uniti rappresenta un evento che, pur non determinando generalmente un'impossibilità oggettiva della prestazione, può incidere in modo significativo sull'equilibrio economico dei contratti internazionali. In tale contesto, risulta fondamentale un'accurata analisi delle clausole contrattuali vigenti per verificare se e in che misura tali misure tariffarie possano giustificare una sospensione, modifica o risoluzione del contratto.

Qualora il contratto sia disciplinato dalla legge italiana, l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta costituisce lo strumento giuridico più adeguato a far fronte al mutato scenario, consentendo di avviare un processo di riequilibrio delle condizioni contrattuali o, in ultima istanza, la risoluzione del contratto. In ogni caso, le soluzioni applicabili dovranno essere valutate caso per caso, alla luce del tenore letterale delle clausole contrattuali e delle concrete circostanze in cui si inserisce l'imposizione dei dazi.

<sup>7</sup> Cfr. Corte EDU, von Hannover c. Germania, parr. 57-58.

# GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE

## L'acquisto della cittadinanza mediante investimenti diretti è contrario al diritto dell'Unione

CGUE, 29 aprile 2025, C-181/23, Commissione c. Malta

Con recente pronuncia del 29 aprile 2025, la CGUE ha dichiarato che la normativa maltese sull'acquisizione della cittadinanza in ragione degli investimenti diretti operati a Malta è contraria al diritto dell'Unione.

Come è noto la cittadinanza dell'Unione – istituita con il Trattato di Maastricht del 1992 e ad oggi disciplinata dall'art. 20 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – spetta a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e attribuisce una serie di diritti quali, ad esempio il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione e il diritto di assistenza diplomatica da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro.

Nel luglio 2020, Malta ha adottato una normativa regolante le modalità di concessione della cittadinanza maltese in ragione di "servizi eccezionali resi mediante investimenti diretti". Tale regime consentiva a cittadini di paesi terzi di richiedere la cittadinanza maltese previo soddisfacimento di una serie di requisiti, essenzialmente di natura finanziaria (ad esempio, il versamento di un contributo al governo maltese pari a EUR 600.000).

A fronte di tale modifica normativa, la Commissione europea (esperito il necessario procedimento pre-contenzioso) ha agito innanzi alla Corte di Giustizia contestando l'infrazione da parte della Repubblica di Malta all'art. 20 TFUE e all'art. 4(3) Trattato sull'Unione europea (TUE) (obbligo di leale collaborazione tra Unione e Stati membri).

La Corte ha accolto tale ricorso. In primo luogo, ha chiarito che, per quanto la cittadinanza di uno Stato membro rientri nella competenza di ciascuno Stato membro, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione: derivando dalla cittadinanza nazionale la cittadinanza dell'Unione, la concessione della cittadinanza nazionale non deve compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

In particolare, il fondamento della cittadinanza di uno Stato membro risiede nel rapporto di solidarietà e di lealtà che sussiste tra lo Stato e i suoi cittadini. È sul presupposto che la cittadinanza nazionale sia concessa sulla base di tale rapporto che i Trattati hanno previsto, ai fini della determinazione della cittadinanza dell'Unione, un rinvio ai criteri dettati dai singoli Stati membri.

Nel caso di specie, tuttavia, la concessione della cittadinanza maltese non è fondata sul rapporto di solidarietà e lealtà Stato-cittadini, quanto piuttosto sugli investimenti effettuati da una persona fisica in detto Stato nel contesto di un programma *"assimilabile a una commercializzazione della concessione dello status di cittadino di uno Stato membro e [...] dell'Unione"*. Pertanto, la normativa maltese è in violazione del diritto dell'Unione.

La pronuncia in esame segna un importante passaggio nella definizione dei limiti entro cui gli Stati membri possono attribuire la propria cittadinanza nazionale. La Repubblica di Malta sarà infatti tenuta a modificare o abrogare il proprio regime di concessione della cittadinanza mentre altri Stati membri che hanno preso in considerazione di istituire regimi simili saranno dissuasi dal perseguire simili politiche.

## Banche e responsabilità climatica: il caso ING e le nuove frontiere della Climate Change Litigation

Il cambiamento climatico è una delle sfide globali più urgenti, e le banche, al pari di una serie di altri soggetti di diritto privato, potrebbero essere chiamate a rispondere delle proprie azioni climalteranti in maniera crescente. In questo contesto si pone l'azione intentata il 28 marzo 2025 dall'associazione ambientalista di diritto olandese *Milieudefensie* contro ING, il principale istituto finanziario dei Paesi Bassi.

*Milieudefensie* ha sostenuto che ING, finanziando progetti legati ai combustibili fossili, sta contravvenendo ad un proprio dovere di diligenza nel contrasto ai cambiamenti climatici. Pertanto, l'attrice ha chiesto a ING di ridurre (i) le emissioni dirette della banca e; (ii) le emissioni indirette, *i.e.*, quelle generate da attività finanziarie, come il finanziamento di progetti legati ai combustibili fossili.

L'associazione ambientalista ha fondato la propria domanda sulla medesima base giuridica utilizzata nell'analogo procedimento intentato contro Shell nel 2018: l'art. 6.162 del codice civile olandese in forza del quale può sorgere una responsabilità civile (di natura extracontrattuale) qualora via sia la violazione di norme non scritte che riflettono "comportamenti socialmente adeguati". Nel caso di specie, tali comportamenti sarebbero integrati dal fatto che, con la propria condotta, la banca convenuta sta contribuendo a compromettere il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi, dalle linee guida dell'ONU sui diritti umani e le imprese, nonché le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa.

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione giuridica, oltre che pubblica, verso il ruolo dei privati nella lotta contro il cambiamento climatico, in cui la responsabilità sociale e ambientale delle aziende sta diventando un tema centrale nei tribunali di tutto il mondo.

Sul punto, va tuttavia segnalato che, con sentenza dell'11 dicembre 2024, la Corte d'Appello dei Paesi Bassi (riformando la pronuncia resa in primo grado) ha respinto le domande presentate da *Milieudefensie* nei confronti di Shell affermando che l'art. 6.162 del codice civile dei Paesi Bassi non prevede un obbligo assoluto di riduzione delle emissioni in capo a singole persone giuridiche.

L'azione intentata da *Milieudefensie* nei confronti di ING potrebbe avere implicazioni significative per il settore bancario globale, rafforzando la responsabilità delle banche nel contesto cambiamento climatico. L'esito della causa potrebbe stabilire un precedente importante per il settore finanziario, spingendo le imprese e istituti finanziari a rivedere le proprie politiche ambientali.

## Competenza giurisdizionale in presenza di pluralità di convenuti: l'Avvocato Generale sul ruolo delle capogruppo che non hanno partecipato all'intesa anticoncorrenziale

Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott, 3 aprile 2025, cause riunite C672/23 e C673/23, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain et al.

Il 3 aprile 2025 – nel contesto di due cause riunite pendenti di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea – l'Avvocato Generale (AG) Juliane Kokott ha presentato le sue conclusioni in relazione ad una questione particolarmente rilevante nel contesto del c.d. *private enforcement* (l'azione risarcitoria intentata dai soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza accertata da una competente autorità sul piano pubblicistico): l'AG ha concluso che può essere citata in giudizio in uno Stato membro una società madre che non ha partecipato direttamente a un'intesa anticoncorrenziale se questa fa parte dello stesso gruppo economico della società che ha commesso l'infrazione.

Le due cause riunite vertono in materia di risarcimento dei danni derivanti da due intese restrittive della concorrenza accertate, rispettivamente, dalla Commissione europea e dall'AGCM (l'autorità garante della concorrenza e del mercato italiano). Tali azioni sono state proposte nei confronti di una serie società facenti parte del medesimo gruppo, al cui interno solo alcune consociate risultano aver effettivamente preso parte ad un'intesa anticoncorrenziale.

Gli attori hanno agito davanti ai tribunali olandesi citando, tra i vari convenuti, le società madri dei menzionati gruppi stabiliti nei Paesi Bassi, utilizzate come 'convenuti di riferimento' (c.d. *anchor defendants*) per attrarre la competenza giurisdizionale anche nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo, invocando a tal fine l'art. 8 n. 1 del Reg. (UE) 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), il quale consente di citare più convenuti dinanzi al giudice del luogo di domicilio di uno di essi, purché tra le domande esista un "nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione congiunta".

Nelle sue conclusioni, l'AG ritiene che tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie, i.e., quando il convenuto la società madre convenuta non ha partecipato direttamente all'intesa ma esiste un vincolo economico e organizzativo con la controllata coinvolta nell'infrazione, tale da configurare un'unità economica secondo il diritto della concorrenza dell'Unione.

In particolare, le Conclusioni estendono l'applicazione della c.d. *single economic doctrine* (in forza della quale la nozione di "impresa" in materia di diritto della concorrenza può includere più società formalmente distinte, quali una controllante e una controllata) anche in materia giurisdizionale ai fini dell'applicazione del foro di cui all'art. 8 n. 1 Reg. Bruxelles I-bis. Infatti, la società madre esercita influenza determinante sulla controllata coinvolta nell'intesa, può essere responsabile in solidi per l'infrazione e dunque validamente citata in giudizio nel suo Stato membro. Tale legame giustifica l'applicazione dell'art. 8 n. 1 anche nei confronti delle altre società del gruppo. Secondo l'AG, una tale interpretazione favorisce una tutela effettiva delle vittime di pratiche anticoncorrenziali, evitando che strutture societarie complesse e frammentate possano essere usate per eludere la giurisdizione dei tribunali europei.

In continuità con quanto sancito dalla Corte di Giustizia il 13 febbraio 2025 (C-393/23, *Athenian Brewery e Heineken* della quale abbiamo parlato [qui](#)), le Conclusioni dell'AG, se confermate nella prossima decisione della Corte UE, renderanno maggiormente agevole il ricorso al foro speciale in presenza di una pluralità di convenuti ai sensi dell'art. 8 n. 1 Reg. Bruxelles I-bis.

# GIURISPRUDENZA ARBITRALE

## Convenzione di New York e rinuncia all'immunità statale

High Court of England and Wales, 17 aprile 2025

La sentenza resa il 17 aprile 2025 dalla High Court of England and Wales chiarisce i rapporti tra Convenzione di New York e immunità degli Stati dalla giurisdizione.

Interpretando la Sect. 2(2) dello *State Immunity Act* (SIA), in forza del quale gli Stati stranieri sono immuni dalla giurisdizione delle corti inglesi a meno che non vi sia un *"prior written agreement"*, la Corte ha stabilito che la ratifica da parte di uno Stato della Convenzione di New York non equivale alla rinuncia all'immunità dalla giurisdizione.

Il caso in esame ha coinvolto una complessa disputa commerciale tra una serie di società e la Repubblica d'India: in particolare, le prime ottenevano un lodo arbitrale loro favorevole nei confronti della seconda ed esperivano le procedure atte a metterlo in esecuzione nel Regno Unito. L'India opponeva dunque la propria immunità rispetto alla giurisdizione britannica sancita dalla Sect. 1 del SIA. A fronte di tanto, le società asserivano che la ratifica della Convenzione di New York – in forza del quale *"Ciascuno Stato contraente riconoscerà l'autorità d'una sentenza e ne accorderà l'esecuzione"* – deve essere considerata come una rinuncia all'immunità dalla giurisdizione ai sensi della Sect. 2(2) del SIA.

Il giudice inglese ha smentito tale interpretazione. La pronuncia in esame ha stabilito che la ratifica della Convenzione di New York non equivale a una rinuncia all'immunità giurisdizionale e inoltre, sebbene l'arbitrato fosse iniziato in forza di una clausola compromissoria (il che esclude l'operatività dell'immunità ai sensi del SIA), la sua validità era stata impugnata dall'India davanti ai giudici della sede dell'arbitrato (Paesi Bassi).

In conclusione, secondo la Corte inglese la semplice ratifica di trattati internazionali, come la Convenzione di New York, non è sufficiente a superare le protezioni offerte dall'immunità statale ai sensi del SIA. Da qui, l'opportunità di includere nelle clausole contrattuali disposizioni esplicite riguardanti la rinuncia all'immunità giurisdizionale per garantire l'efficacia dell'arbitrato e l'esecutività di eventuali lodi arbitrali.

# GIURISPRUDENZA ITALIANA

## Arbitrato societario con sede estera: la Cassazione riconosce il lodo se garantita la terzietà nella nomina degli arbitri

Cass. Civ., 4 aprile 2025, n. 8911

Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di cassazione, nel contesto del riconoscimento in Italia di un lodo straniero, ha fornito importanti chiarimenti circa la differenza tra le norme che regolano la validità sostanziale di una clausola compromissoria e la *lex arbitri* (la legge della sede dell'arbitrato, *i.e.*, la legge processuale che regola il procedimento arbitrale) nel contesto dell'arbitrato societario.

La pronuncia in esame prende le mosse da un'opposizione al riconoscimento e all'esecuzione in Italia di un lodo arbitrale reso in virtù di una clausola compromissoria in favore di un tribunale arbitrale ICC con sede in Svizzera; detta clausola era contenuta nello statuto di una società con sede legale in Italia.

Per quanto concerne il quadro normativo nel quale si inserisce la sentenza, il d.lgs. n. 5/2003 (applicabile *ratione temporis*) contiene una serie di disposizioni speciali in materia di arbitrato societario. L'art. 34 co. 2º stabilisce che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società deve prevedere che l'intero collegio arbitrale sia nominato da un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale, pena la nullità della clausola mentre l'art. 36 disciplina il procedimento arbitrale, introducendo regole che in parte si discostano dalla disciplina ordinaria dell'arbitrato prevista dal codice di procedura civile.

In questo contesto, il ricorrente asseriva che il lodo non potesse circolare in Italia in quanto il procedimento arbitrale non si era conformato alle disposizioni di cui all'art. 36 d. lgs. 5/2003.

Giunta la questione innanzi alla Cassazione, questa ha respinto il motivo di impugnazione. La Corte ha tracciato una distinzione in relazione alla natura delle menzionate disposizioni del d. lgs. 5/2003. In particolare, l'art. 34 co. 2º – in materia di terzietà nella nomina degli arbitri – attiene alla legge sostanziale che regola la clausola compromissoria (*lex causae*). Nel caso di specie, dal momento che la legge sostanziale che regola la clausola compromissoria è quella italiana, l'art. 34 co. 2º trova applicazione. Ad ogni modo, essendo state rispettate le prescrizioni ivi contenute, la clausola arbitrale è da considerarsi valida.

Al contrario, l'art. 36 è una norma di tipo processuale e non trova applicazione nella fattispecie concreta avendo l'arbitrato sede in Svizzera.

L'approccio delineato dalla Cassazione è coerente con i principi della Convenzione di New York del 1958, il cui art. V enuclea – in via tassativa – i motivi per cui può essere negata la circolazione di un lodo arbitrale straniero. Tra questi non vi è la conformità del procedimento arbitrale straniero alla disciplina interna del paese in cui si chiede il riconoscimento.

Per le società italiane, soprattutto quelle con struttura multinazionale o con soci esteri, la pronuncia legittima scelte statutarie che localizzino l'arbitrato fuori dai confini nazionali, purché la clausola sia costruita nel rispetto della garanzia di terzietà nella nomina arbitrale.

Il contenuto della presente rassegna ha solo valore informativo e non costituisce un parere professionale.

STUDIO LEGALE  
**PADOVAN**

Milano Foro Buonaparte 54 | T. +39 02.4814994  
Roma via Sistina 23 | T. +39 06.98796392  
litigation@studiopadovan.com  
www.studiopadovan.com

